



COMUNE DI OSIDDA

PROVINCIA DI NUORO

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Aggiornato:

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Decreto-legge del 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12

Legge 25 marzo 1993, n. 81 e della legge 15 ottobre 1993, n. 415

Approvato con delibera C.C n. 39 del 23.08.1995

Modificato con con delibera C.C n. 42 del 27.11.1995

Ultima modifica delibera Consiglio Comunale n.7 del 5 marzo 2021

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI	p. 1
Art. 1 Consiglieri comunali	p. 1
Art. 2 Prima seduta del consiglio – Consigliere anziano	p. 1
Art. 3 primi adempimenti del consiglio	p. 1
TITOLO II GRUPPI CONSILIARI	p. 2
Art. 4 Composizione	p. 2
Art. 5 Costituzione	p. 2
Art. 6 Presa d'atto del Consiglio	p. 2
TITOLO III COMMISSIONI CONSIGLIARI	p. 3
Art. 7 Istituzione e composizione	p. 3
Art. 8 Funzionamento – Decisioni	p. 3
Art. 9 Segreteria – Verbalizzazione	p. 3
Art. 10 Assegnazione affari	p. 4
Art. 11 Indagini conoscitive	p. 4
Art. 12 Commissioni speciali o di inchiesta	p. 4
Art. 13 Sedute delle commissioni	p. 4
TITOLO IV ORGANIZZAZIONE DELLE SEZIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO	p. 5
Art. 14 Sede riunioni	p. 5
Art. 15 Sessioni	p. 5
Art. 16 Convocazione	p. 5
Art. 17 Seduta prima convocazione	p. 6
Art. 18 Seduta seconda convocazione	p. 6
Art. 19 Ordine del giorno	p. 7
Art. 20 Sedute – Adempimenti preliminari	p. 7
Art. 21 Pubblicità e segretezza delle sedute	p. 7
TITOLO V DISCUSSIONE E VOTAZIONE	p. 8
Art. 22 Ordine durante le sedute	p. 8
Art. 23 Sanzioni disciplinari	p. 8
Art. 24 Tumulto in aula	p. 8
Art. 25 Comportamento del pubblico	p. 9
Art. 26 Prenotazione per la discussione	p. 9
Art. 27 Durata interventi	p. 9
Art. 28 Questioni pregiudiziali e sospensive	p. 10
Art. 29 Fatto personale	p. 10
Art. 30 Udienze conoscitive	p. 10
Art. 31 Dichiarazione di voto	p. 11
Art. 32 Verifica numero legale	p. 11
Art. 33 Votazione	p. 11
Art. 34 Irregolarità nella votazione	p. 12

Art. 35 Verbalizzazione riunioni	p. 12
Art. 36 Diritti dei Consiglieri	p. 12
Art. 37 Revoca e modifica deliberazioni	p. 12
Art. 38 Segretario - Incompatibilità	p. 12

TITOLO VI DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI p. 13

Art. 39 Diritto all'informazione dei Consiglieri	p. 13
Art. 40 Interrogazioni	p. 13
Art. 41 Risposta alle interrogazioni	p. 14
Art. 42 Interpellanze	p. 14
Art. 43 Svolgimento delle interpellanze	p. 14
Art. 44 Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni	p. 15
Art. 45 Mozioni	p. 15
Art. 46 Svolgimento delle mozioni	p. 15
Art. 47 Emendamenti alle mozioni	p. 15
Art. 48 Ordini del giorno riguardanti mozioni	p. 16
Art. 49 votazione delle mozioni	p. 16

TITOLO VII PROCEDURE PARTICOLARI p. 16

Art. 50 Proposta di mozione di sfiducia.	p. 16
Art. 51 Decadenza dalla carica di consigliere comunale	p. 17
Art. 52 Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione	p. 17

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 Consiglieri comunali

1. Le modalità di elezione del Sindaco e di costituzione del Consiglio Comunale sono disciplinate dal T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come aggiornato dal decreto-legge del 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.
2. I Consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione
3. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate dal consigliere medesimo al Consiglio. Esse sono irrevocabili. Non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

Art. 2 Prima seduta del consiglio – Consigliere anziano

1. La prima convocazione del consiglio è disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti. Per la circostanza è convocato e presieduto dal Sindaco.
2. È consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art. 72, quarto comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960 , N. 570, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri.
3. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunata e va contestualmente partecipato al Prefetto.

Art. 3 Primi adempimenti del consiglio

1. Nella prima seduta, convocata e da tenersi ai sensi del T.U. 267/200 e s.m.i., il consiglio procede secondo il seguente ordine dei lavori:
 - convalida degli eletti;
 - comunicazione dei componenti della Giunta;
 - discussione e approvazione degli indirizzi generali e di governo.

TITOLO II GRUPPI CONSILIARI

Art. 4. Composizione

1. I gruppi consiliari sono costituiti di norma dai consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero.
2. I consiglieri che non intendono far parte dei gruppi individuati nel precedente comma, debbono far pervenire alla Segreteria del Comune, nei cinque giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, la dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo.
3. I Consiglieri che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati dalla carica debbono far pervenire la dichiarazione di cui al precedente comma entro cinque giorni successivi dalla data della deliberazione di surroga alla Segreteria del Comune.
4. Qualora si dovesse costituire un nuovo gruppo se ne deve dare comunicazione al Segretario comunale.

Art. 5 Costituzione

1. Nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, ogni gruppo consiliare comunica al Segretario la sua composizione, designando, contestualmente, il nominativo del capo gruppo. Nelle more della comunicazione assume la qualità di capo gruppo il consigliere che ha riportato, nella sua lista, il maggior numero di voti.
2. I gruppi consiliari si hanno per regolarmente costituiti all'atto del ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.
3. Ogni gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio Capo – gruppo.

Art. 6 Presenza d'atto del Consiglio

1. Il Consiglio nella prima seduta utile, prende atto dell'avvenuta costituzione dei Gruppi consiliari, della designazione dei Capo - gruppo e di ogni successiva variazione.

TITOLO III COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 7 Istituzione e composizione

1. Ogni commissione è composta da n. 3 consiglieri comunali.
2. Le commissioni sono costituite in seno al consiglio con criterio proporzionale.
3. La designazione dei consiglieri appartenenti alla maggioranza consiliare è fatta dalla maggioranza; quella dei consiglieri appartenenti alla minoranza è fatta dalla minoranza. Le designazioni avvengono nel rispetto del criterio proporzionale di cui al comma precedente.

4. L'elezione dei componenti designati avviene con votazione palese.
5. In caso di mancata designazione del/dei componente/i da eleggere o in caso di accordo non raggiunto all'interno della maggioranza od all'interno della minoranza, sono eletti i componenti che conseguono il maggior numero di voti, purché sia rispettato il criterio proporzionale di cui al precedente terzo comma.
6. Le commissioni durano in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio.
7. Le commissioni presentano al Consiglio le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti al loro esame.
8. Con le stesse modalità si procede anche alla sostituzione dei componenti.
9. Ogni Gruppo può effettuare sostituzioni dei propri rappresentanti nelle Commissioni.
10. Il Consigliere che non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione, può farsi sostituire da altro consigliere del suo Gruppo; la sostituzione è comunicata, prima della seduta, al Presidente della Commissione.
11. La disposizione di cui al comma 9 si applica anche alle sostituzioni che si rendano necessarie per dimissioni, decadenza od impedimento dei componenti in carica.
12. Le commissioni eleggono il Presidente ed il Vice Presidente fra i consiglieri rispettivamente della maggioranza e della minoranza consiliare.
13. Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 8 Funzionamento - Decisioni

1. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti la commissione.
2. Le decisioni della commissione sono valide allorché vengano adottate dalla maggioranza dei voti.

Art. 9 Segreteria – Verbalizzazione

1. Le funzioni di Segretario della commissione sono svolte da un dipendente designato dal Segretario comunale, oppure da un componente designato dal Presidente della commissione. Redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente, sono trasmessi in copia al Sindaco.
2. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art. 10 Assegnazione affari

1. Il sindaco assegna alle singole commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti su cui ritiene debba acquisirsi la determinazione – parere dandone formale e contestuale comunicazione al Presidente.
2. Il parere deve essere reso entro il termine massimo di giorni venti dall'assegnazione, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali il Sindaco può fissare un termine più breve.

3. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato il provvedimento è adottato, facendo constare la non avvenuta acquisizione del parere della commissione competente.

Art. 11 **Indagini conoscitive**

1. Le commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame. A tale scopo possono procedere all'audizione del Segretario comunale e dei titolari degli uffici comunali, nonché degli amministratori e dei dirigenti di enti e aziende dipendenti dal Comune. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.

Art. 12 **Commissioni speciali o di inchiesta**

1. Il Consiglio, a mente dell'art. 12 dello Statuto, può procedere all'istituzione di commissioni speciali e/o di inchiesta, nonché commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione determinandone i poteri, l'oggetto ed i limiti dell'attività, nonché il numero dei componenti e la partecipazione numerica.
2. La costituzione ed il funzionamento sono disciplinati dalle norme previste per le Commissioni consiliari permanenti.
3. Alla commissione non è opponibile il segreto d'ufficio.

Art. 13 **Sedute delle commissioni**

- 1) Alle sedute delle Commissioni si applicano i principi e le norme relativi al funzionamento del Consiglio Comunale, del quale le stesse commissioni sono proiezioni.
- 2) Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, tranne quando l'argomento in trattazione riguardi persone o quando la pubblicità possa compromettere interessi patrimoniali del Comune.
- 3) Le persone invitate dalla Commissione per essere sentite sui singoli argomenti all'ordine del giorno prenderanno, dopo l'audizione, posto nello spazio riservato al pubblico.
- 4) Il Sindaco riferisce al Consiglio sull'andamento dei lavori delle Commissioni e dà notizia dei pareri espressi. Su tali comunicazione non si apre la discussione.
- 5) Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale, dove verranno riportate soltanto le decisioni relative ad ogni singolo punto all'ordine del giorno, dettato dal Presidente a conclusione di ogni argomento discusso, nonché le opinioni, i pareri e le dichiarazioni dei quali venga espressamente richiesta la verbalizzazione dai singoli consiglieri.
- 6) Il verbale è approvato nella seduta successiva.

TITOLO IV **ORGANIZZAZIONE DELLE SEZIONI E DELLE SEDUTE** **DEL CONSIGLIO**

Art. 14 **Sede riunioni**

1. Le sedute del consiglio si svolgono nell'apposita sala della sede comunale.

2. Può la Giunta, con deliberazione motivata e per la trattazione di specifici argomenti, disporre che la riunione consiliare si svolga in altro luogo.
3. Nel caso di cui al comma precedente la riunione è possibile, sempre che sia assicurato il normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni e che ai consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.
4. Per le riunioni fuori della normale sede comunale, il Sindaco deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 15 Sessioni

- 1) Il Consiglio comunale si riunisce in sessione ordinaria due volte l'anno nei modi e termini stabiliti dalla legge per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.
- 2) Il Consiglio comunale si riunisce in sessione straordinaria per trattare di argomenti diversi da quelli di cui al precedente articolo e precisamente per l'adozione degli atti fondamentali di sua competenza.
- 3) Il Consiglio, inoltre, si riunisce straordinariamente:
 - a) Su richiesta del Sindaco;
 - b) Per richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati al Comune.
 - c) Nell'ipotesi di cui alla lettera b) del precedente comma, la domanda deve essere presentata per iscritto con l'indicazione dell'oggetto della convocazione e degli eventuali motivi di urgenza.

Il Sindaco può chiedere altresì la convocazione d'urgenza del Consiglio Comunale nei casi di calamità naturali o per motivi di ordine pubblico o per l'osservanza di termini perentori, in particolare:

- a) Quando la gravità degli eventi calamitosi o dei fatti lo esiga, il Consiglio delibera in seduta permanente.
- b) La convocazione in questi casi è fatta con qualsiasi mezzo di comunicazione e non è soggetta a formalità.
- c) I consiglieri sono tenuti ad intervenire alle predette riunioni urgenti, salvo l'assenza dipenda da validi motivi.

Art. 16 Convocazione

1. La convocazione dei consiglieri va disposta dal Sindaco con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio a mezzo del messo comunale
2. L'avviso di convocazione va consegnato nel domicilio indicato dal consigliere ed è valido anche se il consigliere è assente dalla sua sede, purché la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente od altra ad altra persona dal consigliere stesso indicata. Può anche essere spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno.
3. Qualora il consigliere abbia residenza in altro comune, deve eleggere domicilio nel Comune di cui è consigliere e indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi.
4. Il personale incaricato della consegna deve presentare la relata comprovante l'avvenuta consegna dell'avviso di convocazione.
5. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima riunione; per le altre sessioni deve essere consegnato almeno tre giorni prima di quello fissato per la prima adunanza.

6. Nei casi d'urgenza l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti da trattare deve essere consegnato almeno 24 ore prima. In tal caso, però, l'esame di tutti o di parte degli argomenti va differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri presenti.
7. Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.
8. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario comunale, essere pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza.
9. Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio se, almeno ventiquattro ore prima della riunione, non sia stata depositata nella Segreteria Comunale unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata.
10. Nell'avviso della prima convocazione può essere indicata la data della seconda convocazione.

Art. 17

Seduta prima convocazione

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. Alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide, purché intervengano almeno quattro consiglieri.
2. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nei numeri dei votanti.
3. Alla determinazione del quorum dei presenti sia in prima che in seconda convocazione concorre anche il sindaco.

Art. 18

Seduta seconda convocazione

1. È seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non poté avere luogo per la mancanza del numero legale, ovvero quella che, dichiarata regolarmente aperta, non poté proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.
2. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente art. 21.
3. Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai consiglieri non intervenuti o che risultano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.
4. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Sindaco, dal Consiglio. Di essi è dato formale avviso ai soli consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente art. 19.

Art. 19

Ordine del giorno

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al consiglio spetta al Sindaco e/o ad un quinto dei Consiglieri assegnati, fatta eccezione per i casi di cui al comma 4 dell'art. 16.
2. Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei Consiglieri le Questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.
3. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
4. Le inversioni di questi, su proposta del Sindaco o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 20 **Sedute – Adempimenti preliminari**

1. Il Sindaco, in apertura di seduta, informa l'Assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.
 2. Il Sindaco da comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente ed invita i Consiglieri che ne abbiano interesse a fare le eventuali osservazioni.
 3. Nel caso in cui nessun Consigliere avanzi rilievi od osservazioni i verbali della seduta precedente si intendono approvati senza la formale votazione, o, se del caso, per alzata di mano.
 4. Sui processi verbali non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche oppure fatti personali.
- 3) –Di trasmettere copia, debitamente corretta ed autenticata su ogni foglio, al CO.RE.CO. per gli adempimenti di competenza.

Art. 21 **Pubblicità e segretezza delle sedute**

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per le sedute nelle quali si tratta di questioni riguardanti la qualità, le attitudini e la moralità delle persone.

TITOLO V **DISCUSSIONE E VOTAZIONE**

Art. 22 **Ordine durante le sedute**

1. Al Sindaco spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.

2. La forza pubblica non può entrare nella sala delle riunioni, se non per ordine del Sindaco e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Art. 23

Sanzioni disciplinari

1. Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto e ottenuto la parola dal Sindaco.
2. Se un consigliere turba, con il suo comportamento la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Sindaco lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Sindaco può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
3. Dopo ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Sindaco può proporre al Consiglio la esclusione del Consigliere richiamato dall'aula per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il consigliere non abbandona l'aula, il Sindaco sospende la seduta.
4. Indipendentemente dal richiamo il Sindaco può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

Art. 24

Tumulto in aula

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, Il Sindaco sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta .
2. In tal caso il, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

Art. 25

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che, senza specifica autorizzazione del Sindaco, non può accedere agli spazi della sala riservata ai consiglieri, è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto e astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.
2. Il Sindaco può disporre l'esclusione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

Art. 26

Prenotazione per la discussione

1. I consiglieri, che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno, debbono previamente informare il Sindaco e possono interloquire solo se espressamente autorizzati e per non più di cinque minuti.
2. Gli interventi devono essere attinenti all'ordine del giorno.

Art. 27 **Durata interventi**

1. Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto rivolto al Sindaco.
2. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:
 - a. i trenta minuti per la discussione sulle proposte di deliberazione, riguardanti gli atti fondamentali di cui all'art. 32, secondo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142;
 - b. i venti minuti per la discussione sulle proposte di ogni altro tipo di deliberazione, sottoposte comunque all'esame del consiglio per le determinazioni di competenza;
 - c. i dieci minuti per proporre modifiche alle proposte delle deliberazioni sub a) e sub b), sottoposte all'esame dell'Assemblea;
 - d. i cinque minuti per gli interventi per fatto personale, per richiamo al regolamento e all'ordine del giorno.
3. Quando il consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il Sindaco può toglierli la parola dopo averlo invitato due volte a concludere.
4. Il Sindaco richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi; può, a suo insindacabile giudizio, toglierli la parola, se quello, pur due volte invitato persiste nel suo atteggiamento.
5. La lettura di un intervento non può, in ogni caso, eccedere la durata di venti minuti. Il documento va assegnato al Segretario per l'acquisizione a verbale.
6. Gli interventi non possono essere rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

Art. 28 **Questioni pregiudiziali e sospensive**

1. Il consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.
2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.
3. Le questioni sono discusse e, se necessario, accolte o respinte a maggioranza dei votanti, immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione.
4. Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un consigliere a favore e uno contro.
5. In caso di contemporanea presentazione di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo consigliere per gruppo compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.

6. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, per ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.
7. I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un consigliere contro e uno a favore, e per non più di cinque minuti ciascuno.
8. Ove il Consiglio venga chiamato dal Sindaco, a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

Art. 29

Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.
2. Il Consigliere che chiede la parola deve indicarlo. Il Sindaco decide se il fatto sussiste; ove però l'intervenuto insista sulla questione posta, decide il consiglio per alzata di mano e senza discussione.
3. Il Consigliere che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste.

Art. 30

Udienze conoscitive

1. Il Consiglio può disporre udienze conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazione utili all'attività del Comune.
2. Nelle sedute dedicate a tali udienze, il Consiglio può invitare il Segretario comunale ed il responsabili degli uffici e dei servizi, gli amministratori di enti ed aziende dipendenti dal Comune, difensore civico e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.
3. L'invito, unitamente al testo delle proposte, va recapitato con congruo anticipo e comunque almeno dieci giorni prima di quello fissato per la consultazione. Ai soggetti intervenuti verrà successivamente inviato il verbale della seduta nel corso della quale si è proceduto all'udienza conoscitiva.
4. Durante l'udienza del Segretario comunale, le funzioni di ufficiale verbalizzante verranno affidate dal Sindaco ad uno dei consiglieri presenti.

Art. 31

Dichiarazioni di voto

1. A conclusione della discussione, ciascun consigliere o un consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti.
2. Iniziata la votazione non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art. 32

Verifica numero legale

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo consigliere.
2. Il Sindaco, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune . Se ciò non avviene entro dieci minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

Art. 33

Votazione

1. I consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Sindaco.
2. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna .
3. terminate le votazioni, il Sindaco, con l'assistenza di tre consiglieri con funzioni di scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
4. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Art. 34

Irregolarità nella votazione

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Sindaco su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può valutare le circostanze, annullare la votazione e disporre sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i consiglieri che presero parte a quella annullata.

11

Art. 35

Verbalizzazione riunioni

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti a cura del Segretario comunale; debbono indicare i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta.
2. Essi vanno comunicati all'Assemblea nei modi cui al secondo comma dell'art. 25 e sono firmati dal Sindaco e dal Segretario.

Art. 36

Diritti dei consiglieri

1. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.

Art. 37

Revoca e modifica deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio, che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive, si danno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione dell'atto modificato o revocato.

Art. 38
Segretario – Incompatibilità

1. Il Segretario comunale deve allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di deliberazioni che riguardino argomenti di interesse proprio, o di interesse, liti o contabilità dei suoi parenti o affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferimento di impieghi ai medesimi.
2. In tale caso, il Consiglio sceglie uno dei suoi membri, cui affida le funzioni di segretario verbalizzante.

TITOLO VI
DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Art. 39
Diritto all'informazione dei Consiglieri

1. I consiglieri comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli uffici del Comune ed a quelli degli enti delle aziende da quello dipendenti, nel rispetto delle modalità all'uopo prefissate in via generale dal Sindaco.
2. Hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici, compresi quelli degli enti e delle aziende dipendenti dal Comune, copia degli atti preparatori dei provvedimenti, nonché informazioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi. Ciò sempre che, su proposta del Segretario o del responsabile del servizio, il Sindaco non opponga il segreto d'ufficio a tutela dell'amministrazione comunale o delle persone. In tal caso, il Consigliere può chiedere che la questione venga sottoposta alla Commissione consiliare competente per materia. Se questa ritiene legittima e quindi meritevole di accoglimento la richiesta del Consigliere, può decidere di riunirsi in seduta segreta con la presenza del richiedente e con quella obbligatoria del Sindaco e dell'Assessore delegato, per l'esame delle notizie e delle informazioni coperte dal segreto d'ufficio.
3. Hanno infine diritto di prendere visione, in numero di un consigliere per ogni gruppo, oltre ovviamente ai capi-gruppo, degli atti preparatori ed istruttori riguardanti le deliberazioni, adottate dalla Giunta nelle materie di cui all'art. 45 – comma secondo, lettere a), b) e c) – della legge 8 giugno 1990, n. 142, delle quali il Segretario comunale, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, abbia dato comunicazione in applicazione della norma di cui al terzo comma dell'art. 45 citato.

Art. 40
Interrogazioni

1. Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al Sindaco se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta in ufficio e sia esatta, se si sia presa o stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato affare.
2. Esse sono presentate per iscritto al Sindaco da uno o più consiglieri.
3. Il Consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. Il Sindaco in tal caso è tenuto a rispondere entro i successivi trenta giorni dalla richiesta.
4. Ove non venga richiesta la risposta scritta, il Sindaco risponde nella prima seduta utile da tenersi entro trenta giorni.

Art.41
Risposta alle interrogazioni

1. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal sindaco o da un assessore all'inizio di una seduta, allo scopo fissata. Esse non possono avere durata superiore a quindici minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o non essere soddisfatto.
2. La replica non può avere durata superiore a quindici minuti.
3. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.
4. L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell'interrogazione.

Art.42
Interpellanze

1. L'interpellanza, presentata per iscritto al Sindaco, consiste nella domanda posta al sindaco circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco stesso o della giunta.
2. Il Sindaco risponde nella prima seduta utile da tenersi entro trenta giorni.

Art. 43
Svolgimento delle interpellanze

1. Il consigliere, che ha presentato l'interpellanza, ha diritto di svolgerla all'inizio della seduta, allo scopo fissata, per un tempo non superiore a dieci minuti.
2. Dopo le dichiarazioni rese, per conto della Giunta, dal Sindaco o da un Assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.
3. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli stessi interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.
4. L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell'interpellanza.
5. Il Consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data dalla Giunta ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione.

Art. 44
Svolgimento congiunto di interpellanze e interrogazioni

1. Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente all'inizio della seduta allo scopo fissata. Intervengono per primi i presentatori delle

interpellanze e, dopo le risposte della giunta, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.

Art. 45 **Mozioni**

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.
2. La mozione è presentata al Sindaco, che ne determina l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è annunciata.

Art. 46 **Svolgimento delle mozioni**

1. Le mozioni sono svolte all'inizio della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione, da tenersi comunque entro trenta giorni.
2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai dieci minuti.
3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai dieci minuti, un consigliere per ogni gruppo ed un assessore. Il Consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.
4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

Art. 47 **Emendamenti alle mozioni**

1. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati per appello nominale.

Art. 48 **Ordini del giorno riguardanti mozioni**

1. Nel corso di una discussione su una mozione è possibile presentare ordini del giorno volti a chiarirne il contenuto, senza però che possano essere illustrati dai proponenti.
2. Gli ordini del giorno sono messi a votazione per appello nominale dopo la conclusione della votazione sulla mozione.

Art. 49 **Votazione delle mozioni**

1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.

2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

TITOLO VII PROCEDURE PARTICOLARI

Art. 50 Proposta di mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco e della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti. Il Sindaco informa il Prefetto dell'avvenuta presentazione della mozione di sfiducia.
3. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Sindaco e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal vicesindaco.
4. Il vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15 comma 4/bis, della legge 55/90, come modificato dall'art.1 della legge 16/92.
5. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono degli effetti di cui al comma 2 trascorso il termine dei venti giorni dalla loro presentazione al consiglio.
6. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

Art. 51 Decadenza dalla carica di consigliere comunale

1. Il Consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
2. Le modalità per la contestazione della relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dall'art. 7 della legge 23 aprile 1981, N. 154.
3. Il Consigliere comunale decade altresì dalla carica quando, senza giustificati motivi, non interviene ad una intera sessione ordinaria.
4. La decadenza di cui al precedente comma può essere promossa d'ufficio, anche ad istanza di un elettore del Comune, dal Prefetto o da chiunque vi abbia interesse. È pronunciata dal Consiglio almeno dieci giorni dopo l'avvenuta notifica giudiziale della relativa proposta.

5. La proposta va discussa in seduta pubblica e votata a scrutinio palese per appello nominale. Si ha per approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 52

Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione

1. Un esemplare delle deliberazioni adottate dal Consiglio è depositato negli uffici della segreteria comunale a disposizione dei cittadini, che, oltre a prendere visione, possono richiederne il rilascio di copie, previo pagamento del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.